

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, durata, scopo, principi, divieti

ART. 1 - Denominazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito CTS quale abbreviazione di Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione, in forma di associazione non riconosciuta, di seguito indicata anche come “Associazione”, avente la seguente denominazione:

“archiviozeta”

A decorrere dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in seguito RUNTS, e finché essa avrà effetto, la denominazione dell’associazione diventerà automaticamente **“archiviozeta ETS”** oppure **“archiviozeta ente del terzo settore”**.

La denominazione **“archiviozeta”** sostituisce quella precedentemente adottata, ARCHIVIO ZETA, nel segno della continuità dell’attività associativa e della conservazione del percorso storico-culturale.

ART. 2 – Sede e durata

L’Associazione ha sede legale nel comune di Firenzuola (FI). Eventuali variazioni della sede all’interno dello stesso comune saranno deliberate dall’organo di amministrazione e non comporteranno la variazione del presente statuto.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie e/o unità operative in Italia ed all’estero.

L’Associazione ha durata illimitata, salvo il caso di impossibilità di perseguire gli scopi associativi o lo scioglimento.

ART. 3 – Scopo, finalità e attività

L’Associazione nasce come unione spontanea di persone aventi le stesse finalità, è aconfessionale, apartitica e si ispira a principi democratici e di solidarietà.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare le predette finalità si esplicano attraverso le seguenti attività di cui all’art.5 CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, comma 1, lett. g, CTS);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS (art. 5, comma 1, lett. i, CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lett. l, CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. r, CTS);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5, comma 1, lett. u, CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v, CTS);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lett. w, CTS);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z, CTS).

Nello specifico l'Associazione si occupa di attività teatrale intesa come momenti di ricerca, produzione, promozione, valorizzazione, sviluppo e distribuzione del teatro e più in generale di tutte le attività artistiche e culturali inclusa la valorizzazione del patrimonio culturale.

L'Associazione si occupa anche di promuovere, sviluppare, organizzare e gestire attività didattica di scuola e formazione nell'ambito culturale con particolare riferimento al mondo del teatro e delle arti performative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà, ad esempio:

- organizzare, produrre, allestire spettacoli e manifestazioni artistiche e culturali in genere, anche mediante l'utilizzo e la sperimentazione di altri linguaggi espressivi, avvalendosi di tutti i mezzi d'informazione possibili;
- realizzare e organizzare laboratori e corsi didattici sulle discipline culturali sopra menzionate;



- gestire spazi teatrali, o culturali in genere, sia in proprio che per conto terzi;
- organizzare e produrre manifestazioni culturali in senso lato quali festival, rassegne teatrali e musicali, conferenze, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari, workshop e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento dei propri obiettivi culturali;
- creare iniziative di carattere permanente (musei, biblioteche, ludoteche, ..) e realizzare, produrre, diffondere e vendere libri, video e in generale qualsiasi mezzo di riproduzione fisico o informatico inerente le attività suddette;
- effettuare attività volte al perseguimento di finalità di solidarietà sociale, mediante la realizzazione sotto qualunque forma, di specifici progetti artistici, culturali, ricreativi, presso ospedali, comunità, strutture per anziani o disabili, e qualsiasi altro luogo che si ritenga idoneo al raggiungimento di tale obiettivo. Suddette finalità saranno perseguite anche tramite la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità fra donna e uomo, fra diversamente abili e normodotati, fra omosessuali ed eterosessuali, e più in generale tra persone appartenenti a condizioni di qualsiasi natura fra loro diverse;
- sostenere e promuovere la cultura dei diritti umani e della pace, quale presupposto per il riconoscimento reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza;
- sostenere e promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, quale pratica educativa per sviluppare il senso di appartenenza a una comunità più ampia e all'umanità comune, e dando evidenza alle interdipendenze politiche, economiche, sociali e culturali e all'interconnessione tra contesti locale, nazionale e globale;
- proseguire e sviluppare interventi sui temi dell'educazione alla pace che valorizzino il rapporto memoria/costruzione di una cultura di pace;
- contribuire al dialogo tra le culture favorendo la conoscenza del patrimonio culturale e naturale, degli artisti e dei luoghi di memoria storica del mondo;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'organizzazione di corsi di formazione professionale e d'insegnamento aventi attinenza con la diffusione della cultura;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la produzione di spettacoli e festival inerenti le attività artistiche e culturali oggetto del presente articolo.

Tutte le attività suddette possono essere effettuate sia in Italia che all'estero ed avvalendosi dell'opera di associati e non associati.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà collaborare con, o aderire a, qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, e riceverne contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura, nonché aderire a, o collaborare nel modo che riterrà più



opportuno con, altre associazioni, strutture, individui, gruppi o movimenti che abbiano finalità in armonia con i propri scopi e con i quali ritenga utile avere collegamenti.

Per il raggiungimento ed il sostentamento di dette finalità l'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – Principi sociali di democrazia ed uguaglianza

La struttura organizzativa dell'associazione, in ogni sua istanza, deve costantemente mirare a promuovere la più attiva partecipazione degli iscritti che condividono i principi fondamentali dello Statuto.

La struttura si ispira ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche sociali sono assegnate mediante consultazione democratica di tutti gli appartenenti all'Associazione secondo il principio generale di maggioranza assoluta contata in base alle teste e non alla quota sociale.

ART. 5 - Divieti

L'Associazione non potrà distribuire durante tutta la sua esistenza, neanche indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'attività dell'Associazione non dovrà essere condizionata da motivi politici, confessionali, economici o di altro genere che siano in contrasto con il presente Statuto.

TITOLO II - Associati

ART. 6 – Associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividono le finalità della stessa, siano essi persone fisiche, aventi la capacità naturale secondo l'ordinamento italiano, che persone giuridiche.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere le generalità del richiedente, ivi inclusi i recapiti di riferimento, e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto dell'associazione e gli eventuali regolamenti interni, nonché di attenersi alle deliberazioni



legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta di ammissione di un minorenni deve essere avanzata da un genitore e deve recare la firma di entrambi i genitori.

L'organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'organo di amministrazione deve comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato ed annotarla nel libro degli associati oppure, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Lo status di associato ha carattere permanente; è esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Non sono ammesse disposizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione limitativi di diritti o a termine.

Sono associati Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione.

Sono associati Onorari coloro che, per aver dimostrato particolare interesse e dedizione agli scopi associativi, o per essersi distinti per meriti artistici, culturali e sociali in genere, verranno dichiarati tali con delibera motivata dell'organo di amministrazione.

Sono associati Benefattori coloro che effettuano un lascito all'Associazione per un importo non inferiore ad euro cinquemila e che vengono dichiarati tali con delibera dell'organo di amministrazione.

Alle categorie di associati di cui sopra non spetta alcun diritto particolare e diverso rispetto agli altri associati; tali "onorificenze" costituiscono soltanto un riconoscimento morale o una forma di gratitudine.

Sono associati Ordinari tutti gli associati che non rientrano in una delle categorie precedentemente enunciate.

Tutti gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative nell'importo stabilito annualmente dall'organo di amministrazione.

Il regolamento potrà stabilire eventuali contributi straordinari a carico degli associati, per la partecipazione a specifiche iniziative.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART. 7 – Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti nei confronti dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto, tra gli altri, di:

- Partecipare alla vita associativa nel rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e della legge;
- Partecipare con il proprio voto alle elezioni degli organi associativi e di essere eletti, purché maggiorenni, negli stessi;



- Partecipare alle assemblee, siano esse ordinarie o straordinarie;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'ente;
- Concorrere all'elaborazione e all'approvazione del programma delle attività associative;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

ART. 8 – Obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo, tra gli altri, di:

- Rispettare lo Statuto associativo, gli eventuali regolamenti interni, nonché le decisioni, in conformità della legge e dello Statuto, prese dall'Assemblea e dall'organo di amministrazione;
- Tenere, nei locali dell'associazione e nello svolgimento delle attività associative, un comportamento in linea con le norme di buona educazione e con il decoro dell'ente.
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

ART. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o morte.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Si intende per socio moroso chi non è in regola con il pagamento della quota associativa, o della rata di quota nel caso di pagamento ripartito in più soluzioni, entro un mese dall'invito al pagamento dell'organo di amministrazione.

L'esclusione viene deliberata, per gravi motivi, dall'organo di amministrazione e comunicata al diretto interessato; tale deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei membri dello stesso. L'associato escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione, impugnare per iscritto la medesima motivando tale impugnativa; in tal caso l'organo di amministrazione convoca, entro i successivi 10 giorni, l'Assemblea per la conferma o revoca dell'esclusione.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi per l'esclusione, l'associato è escluso e potrà ricorrere alla giustizia ordinaria, laddove lo ritenga opportuno.

Il contributo associativo non è in alcun caso trasmissibile; in caso di decesso del socio gli eredi potranno richiedere all'Associazione la restituzione del contributo versato per la parte relativa al periodo successivo alla morte.



Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale e non può chiedere la restituzione dei contributi versati.

TITOLO III – Lavoratori e volontari

ART. 10 – Lavoratori

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione potrà avvalersi dell'opera degli associati o di terzi nel rispetto dell'art. 16 del CTS.

ART. 11 – Volontari

I volontari sono persone, associate o non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del CTS; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

ART. 12 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- L'organo di amministrazione o Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle medesime e documentate.

È invece onerosa la carica dell'organo di controllo.

ART. 13 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati.



Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e che sono in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto ad un voto; per i minorenni il diritto al voto è esercitato da un genitore in nome e per conto del figlio.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La delega non potrà essere conferita ai membri dell'organo di amministrazione.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ART. 14 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea, quali competenze sulle materie inderogabili di cui all'art. 25 del CTS:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea delibera anche su tutti gli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno e che siano necessari per il funzionamento dell'ente.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, e devono essere annotate in apposito verbale redatto da un segretario all'uopo nominato.

ART. 15 - Convocazione dell'Assemblea

Le assemblee si convocano nella sede della società o in quel diverso luogo che sarà indicato dall'organo di amministrazione nell'avviso di convocazione, purché sempre nel territorio della Unione Europea.

L'Assemblea può tenersi anche in via elettronica, con collegamento "da remoto", purché tale modalità sia evidenziata nell'avviso di convocazione, che sia possibile verificare l'identità degli



associati partecipanti e che sia consentito loro di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio o quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata al medesimo organo da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso, se l'organo di amministrazione non provvede entro trenta giorni dalla richiesta fatta dai soci, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale ove è posta la sede legale dell'Associazione.

La convocazione è collettiva, rivolta a tutti i soci, tramite l'affissione di un apposito avviso nella bacheca dell'Associazione, o sul sito web istituzionale, e individuale mediante avviso scritto ad ogni socio sotto forma di lettera, fax, e-mail, pec o altro strumento elettronico almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

Detto avviso deve contenere:

- l'ora, il giorno ed il luogo in cui si svolgerà l'adunanza sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione;
- l'ordine del giorno, cioè l'elenco delle materie da trattare.

Le assemblee saranno pure validamente costituite senza formalità di convocazione, quando siano intervenuti tutti gli associati, tutti i componenti dell'organo di amministrazione e tutti i componenti dell'organo di controllo se nominato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo di amministrazione oppure, in mancanza, dal vice Presidente di detto organo o, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario incaricato della redazione del verbale qualora non sia stato nominato il Segretario in seno all'organo di controllo o sia assente.


Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare nonché proclamare i risultati delle votazioni.

ART. 16 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Essa delibera a maggioranza dei presenti su tutte le materie di cui all'art. 14 con la sola esclusione di quelle riservate all'assemblea straordinaria e dettagliate nell'articolo che segue.

ART. 17 - Assemblea straordinaria



L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

In caso di delibera di scioglimento, essa provvede alla nomina del liquidatore.

Per deliberare sulle modifiche del presente Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza di almeno metà degli associati, in proprio o per delega, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 18 – Organo di amministrazione o consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata dall'organo di amministrazione, detto anche consiglio direttivo, composto da tre a cinque membri maggiorenni eletti dall'Assemblea, o nominati nell'atto costitutivo, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

È regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza semplice; nei casi di parità risulterà decisivo il voto del Presidente.

L'organo di amministrazione nomina fra i propri membri il Presidente, il vice Presidente ed eventualmente Segretario e Tesoriere ove non vi provveda direttamente l'Assemblea o l'atto costitutivo.

È convocato senza particolari formalità almeno una volta all'anno per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione devono essere annotate in apposito verbale redatto da un segretario all'uopo nominato.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre alle informazioni previste all'art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Segretario, se nominato, redige i verbali di Assemblea e dell'organo di amministrazione, si occupa della tenuta dei libri sociali in carico al presente organo, conserva i contratti e la corrispondenza.



Il Tesoriere, se nominato, è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione, si occupa di incassi e pagamenti, gestisce la cassa contanti, tiene i registri contabili, se non delegati a terzi, e redige i bilanci secondo le indicazioni dell'organo di amministrazione.

ART. 19 - Competenze dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

L'organo di amministrazione o gli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della propria delega, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e possono compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo dell'ente ad eccezione degli atti riservati dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea o di altri organi associativi.

L'organo di amministrazione ha facoltà di conferire procura "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti a favore di associati o anche non associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'ambito dei propri compiti gestionali, l'organo di amministrazione:

- è delegato a trasferire, se necessario, la sede legale dell'Associazione purché nell'ambito dello stesso Comune indicato in sede di costituzione;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS eventualmente esercitate e ne documenta il carattere secondario e strumentale, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- stabilisce annualmente l'importo della quota associativa dovuta;
- delibera sull'eventuale esclusione dall'ente per gravi motivi degli associati e convoca l'Assemblea nel caso in cui l'associato abbia impugnato l'esclusione;
- da annualmente conto, secondo quanto previsto dall'art. 16 CTS, del rispetto del parametro della differenza retributiva dei lavoratori dipendenti dell'ente che non può essere superiore al rapporto uno a otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda;
- stabilisce e verifica limiti e condizioni per il rimborso delle spese sostenute dai volontari secondo quanto previsto dall'art. 17 CTS;
- verifica il corretto utilizzo delle risorse di cui all'art. 36 CTS riguardo all'utilizzo di lavoratori dipendenti, o di altra natura, rispetto al numero di volontari o di associati;



- predisporre la bozza del bilancio di esercizio, e se dovuto anche del bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il termine previsto e la deposita, nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la sede sociale a disposizione degli associati che la volessero consultare;
- convoca l'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 15 del presente statuto.

ART. 20 - Cessazione degli amministratori

Se per qualsiasi motivo viene a mancare o cessare un membro dell'organo di amministrazione spetta al medesimo organo decidere se mantenere la compagine residua o se convocare l'Assemblea degli associati per il reintegro del consigliere cessato. Tale nuovo membro decadrà dall'incarico contemporaneamente agli altri.

L'organo decade qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori; in questo caso sarà necessaria l'immediata convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo organo di amministrazione.

L'organo decaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino a nuova nomina.

ART. 21 – Presidente

Il Presidente, o Presidente dell'organo di amministrazione, è eletto dal medesimo organo, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea o l'atto costitutivo, e ne ha pari durata in carica.

Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente presiede sia l'Assemblea che l'organo di amministrazione e riferisce a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il vice Presidente è nominato dall'organo di amministrazione e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 22 - Rappresentanza sociale

Al Presidente dell'organo di amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, pertanto la firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di tutti i documenti prodotti dall'associazione o ad essa intestati nonché l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti bancari o postali.

Al Presidente e agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti delle rispettive deleghe, spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART. 23 – Organo di controllo



L'organo di controllo, composto da uno a tre membri, è obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro e deve effettuare anche il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

TITOLO V - Patrimonio, destinazione utili, esercizio sociale

ART. 24 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 - Destinazione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Tali somme dovranno essere utilizzate per la realizzazione delle attività di interesse generale previste dal presente Statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI – Bilanci, informativa, libri sociali

ART. 27 – Bilancio di esercizio



Ogni anno l'organo di amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio, secondo le previsioni dell'art. 13 del CTS, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il RUNTS o il registro delle imprese.

La bozza del bilancio predisposta dagli amministratori, unitamente ad altri documenti ritenuti utili o necessari, deve essere depositata, nei quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione, presso la sede sociale a disposizione degli associati che lo volessero consultare.

ART. 28 – Bilancio sociale e informativa sociale

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 del CTS l'Associazione:

- In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro annui deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 100.000 euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 29 – Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura dell'organo di amministrazione, i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'Associazione deve inoltre tenere:

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta, con almeno 15 giorni di preavviso, all'organo di amministrazione che stabilirà luogo, giorno e orario di consultazione; per il libro dell'organo di controllo e degli altri eventuali organi associativi gli associati si rivolgeranno a questi ultimi specifici organi secondo le medesime modalità.

TITOLO VII – Scioglimento, devoluzione, disposizioni finali

ART. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo



Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti anche tra i non associati.

Una volta estinte le obbligazioni in essere il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore con finalità affini a quelle dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 31 - Rinvio


Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.


Firenzuola, li 30/09/2024

F.to



F.to





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 11/10/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TzM , serie 3 , numero 4115

data di stipula: 30/09/2024

ident.vo telematico: TzM24L004115000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02264380482

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02264380482				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale documento analogico ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 del D. Lgs. 82/2005.

